

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SENESI, VISCONTI, LOTTI e GIANOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1988

Norme sulla circolazione di veicoli con carico eccezionale

ONOREVOLI SENATORI. - La circolazione di veicoli con carico eccezionale costituisce un problema di grande rilievo per il traffico sulle nostre strade. La circolazione di tali veicoli è regolata dall'articolo 10 del codice della strada, come modificato dalla legge n. 38 del 1982; le norme attuative sono state date con decreti del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro dei trasporti, emanati in data 23 gennaio 1984, 14 dicembre 1984 e 27 febbraio 1985, pubblicati, rispettivamente, sulle *Gazzette Ufficiali* n. 40 del 9 febbraio 1984, n. 351 del 22 dicembre 1984 e n. 51 del 28 febbraio 1985.

Nella cornice normativa indicata hanno

assunto particolare importanza alcuni trasporti specifici e ripetitivi nella configurazione del veicolo e nel percorso che i decreti interministeriali succitati hanno tentato di regolamentare, incontrando tuttavia difficoltà ed un'applicazione non uniforme sul territorio nazionale. Si fa, ad esempio, riferimento al trasporto di veicoli o di prefabbricati per l'edilizia oppure di marmo non lavorato oppure di materiali siderurgici prodotti dalle acciaierie per l'alimentazione dell'industria di trasformazione.

Si rende dunque necessario un aggiornamento del succitato articolo 10 del codice della strada, che consenta di regolamentare con maggiore efficacia il tipo di circolazione

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in oggetto, fornendo al tempo stesso le garanzie di sicurezza assolutamente necessarie.

Il presente disegno di legge, ad articolo unico, considera soltanto i veicoli con carico eccezionale che trasportano: blocchi di pietra

pregiata, dalla cava al luogo di lavorazione; elementi indivisibili, per la costruzione di opere pubbliche nonchè edili; prodotti siderurgici ed industriali, ivi compresi i *coils* ed i laminati grezzi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'articolo 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, è aggiunto il seguente:

«Il trasporto delle seguenti cose indivisibili, a condizione che almeno una di esse richieda l'impiego di veicoli eccezionali previsto dall'articolo 33 sino alla massa complessiva non superiore a 38 tonnellate se isolati a tre assi, 48 tonnellate se isolati a quattro assi, 86 tonnellate se complessi a sei assi e 108 tonnellate se complessi a otto assi, può essere autorizzato in conformità del successivo comma settimo, salvo la facoltà di non imposizione della scorta della polizia stradale quando i veicoli od i complessi rispettano, anche con il carico, le dimensioni massime di cui all'articolo 32:

- a) blocchi di pietra pregiata, dalla cava al luogo di lavoro;
- b) elementi indivisibili, per la costruzione di opere pubbliche nonchè edili;
- c) prodotti siderurgici e industriali, compresi i *coils* e laminati grezzi».